

(N. 2255-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in materia di assicurazioni sociali, tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, ha il fine di consentire ai cittadini di una delle due Parti Contraenti di poter fruire dei regimi di assicurazioni sociali dell'altra Parte, in determinati casi e subordinatamente a determinate condizioni.

Sono stati di guida a tal fine alcuni principi, come quelli dell'assimilazione in riguardo al territorio e in riguardo all'assoggettamento agli oneri e ai diritti, nonchè il principio del

cumulo dei periodi di contribuzione presso i due Paesi.

La Convenzione non comprende che le sole forme previdenziali a base contributiva: perciò ne rimane fuori il regime di sicurezza sociale inglese, che è unicamente a carico dello Stato, e che comprende le prestazioni in natura in caso di malattia e gli assegni familiari.

La Convenzione incomincia all'articolo 1 col determinare il concetto di « cittadino » e « territorio » nell'uso fatto di queste parole nel corso degli articoli seguenti.

Mentre « cittadino » per quanto riguarda il

Regno unito significa « un cittadino del Regno Unito e Colonie », la parola « territorio » per quanto riguarda lo stesso Regno Unito significa « l'Inghilterra, la Scozia, il Galles e l'isola di Man ». Non sono dunque comprese nel « territorio » le Colonie inglesi.

Per quanto riguarda la Repubblica italiana « cittadino » significa un cittadino italiano, e « territorio » significa l'Italia.

Da quanto sopra detto deriva che oltre che i cittadini del Regno Unito, anche coloro che appartengono ai territori coloniali inglesi sono ammessi a fruire della legislazione italiana; all'incontro la Convenzione opera a favore dei cittadini italiani solo se si rechino a lavorare nel Regno Unito, anche se poi si trasferiscano in Italia; ma essi non fruiscono della Convenzione se si rechino a lavorare nei territori coloniali inglesi.

Questa diversità di condizione giuridica si riflette nell'applicazione della Convenzione ai diversi regimi di assicurazioni sociali in essa contemplati.

Lo stesso articolo 1 peraltro precisa che per « pensioni di vecchiaia » si intende nei riguardi del Regno Unito, « una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale è indicata dalla legislazione del Regno Unito »; e se ne argomenta che le pensioni di vecchiaia vengono pagate anche se il titolare risieda nelle Colonie inglesi.

Altri concetti fondamentali sono chiariti nello stesso articolo 1, come quello di « lavoratore », dovendo intendersi per tale il solo lavoratore subordinato.

L'articolo 2 elenca le rispettive forme assicurative prese in considerazione dalla Convenzione.

Le leggi richiamate del Regno Unito e della isola di Man concernono i regimi di assicurazione per la disoccupazione, per le malattie, per lo stato vedovile o di orfano, per la vecchiaia, per la morte, il parto, nonché per gli infortuni.

Come si è già accennato non è richiamata quella parte della legislazione del Regno Unito che contempla gli assegni familiari, il servizio sanitario nazionale, e l'assistenza pubblica, appunto perchè regimi a base non contributiva.

In tali richiami legislativi è compresa anche la legislazione antecedente al 1948, per poter prendere in considerazione diritti sorti prima

del 1948, disciplinati come si vedrà nel corso della Convenzione.

Segue poi nell'articolo 2 l'elenco delle forme assicurative contemplate dalla legislazione italiana, a cui la Convenzione trova applicazione.

Gli articoli 3 e 7 trattano di disposizioni generali.

Interessanti sono le disposizioni speciali che hanno inizio con l'articolo 8.

Questo articolo contempla l'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie e per la maternità. I cittadini dell'una Parte Contraente trasferitisi nel territorio dell'altro avranno diritto alle prestazioni correlative, se l'evento (disoccupazione, parto, malattia) si sia verificato dopo l'assoggettamento all'assicurazione in detto territorio; ma all'effetto dell'apertura del diritto della prestazione si cumulano i periodi di assicurazione e di contribuzione presso i due Paesi.

È previsto il caso di trasferimento per curare una malattia per la quale si era acquisito il diritto alla prestazione, ed è stabilito che in tal caso il titolare continui a percepire le prestazioni in danaro per la malattia contratta, per il tempo che sarà concesso dall'organismo assicuratore.

Gli articoli 9 a 13 trattano della malattia di lunga durata e dell'invalidità.

È previsto il cumulo dei periodi di assicurazione e di contribuzione rispettivamente per l'assicurazione contro la malattia di lunga durata e per l'assicurazione di invalidità; la competenza passiva per la prestazione è determinata dal momento in cui sia accertata per la prima volta la malattia di lunga durata o la invalidità, a seconda che a quel momento trovi applicazione la legislazione dell'una o dell'altra Parte Contraente.

È poi regolata nell'articolo 10 la ipotesi di sospensione e di riacquisto del diritto alla prestazione per l'assicurazione contro la malattia di lunga durata e per quella contro l'invalidità.

È inoltre regolata all'articolo 11 la ipotesi di trasferimento dall'uno all'altro territorio rispettivamente di ciascuna delle Parti Contraenti, ed è stabilito che il beneficiario delle prestazioni per una delle accennate assicurazioni conserva il diritto alle stesse, subordinatamente a determinate condizioni.

La permanenza nello stato fisico richiesto per la continuità del diritto alla prestazione in virtù dell'una o dell'altra delle suddette assicurazioni, richiede dei controlli, di cui tratta l'articolo 12.

Infine l'articolo 13 chiarisce il significato della espressione « prestazione per malattia per lunga durata ». È una forma di pensione che in un certo senso corrisponde alla pensione per invalidità prevista dalla legge italiana. Mentre quest'ultima suppone una riduzione in una data misura della capacità lavorativa, la prestazione di lunga malattia suppone l'allontanamento dal lavoro per malattia, senza che in capo a una certa durata sia sopraggiunta la guarigione, onde la prestazione di malattia si trasforma in pensione per malattia di lunga durata.

Gli articoli 14 a 16, regolano la pensione di vecchiaia.

L'articolo 14 stabilisce il cumulo dei periodi di assicurazione e di contribuzione nei due Paesi agli effetti dell'apertura del diritto alla prestazione, chè è regolata dalla legislazione nazionale; l'onere poi è ripartito fra i due organismi di assicurazione.

Agli effetti del calcolo della pensione ai sensi della legislazione italiana i contributi versati ai sensi della legislazione del Regno Unito sono computati nella misura della media dei contributi effettivamente versati. Lo scopo di tale norma è di evitare un eccessivo aggravio per l'Istituto italiano, giacchè per la legislazione del nostro Paese la liquidazione della pensione ha per base l'ammontare dei contributi versati.

L'articolo 15 contempla un diritto di opzione per poter scegliere tra il trattamento dell'articolo 14, e la possibilità di fruire separatamente della legislazione di ciascuna Parte Contraente; e l'articolo 16 regola la ipotesi che il beneficiario della pensione di vecchiaia si trasferisca dall'uno all'altro territorio rispettivamente delle Parti Contraenti.

Le prestazioni per le vedove e per gli orfani sono disciplinate nell'articolo 17, che estende ad essi le norme per l'assicurazione per la vecchiaia.

L'articolo 18 che tratta delle prestazioni in caso di infortunio o di malattia professionale assicura al titolare della stessa il diritto a

riceverle anche per tutto il tempo in cui rimarrà nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Seguono disposizioni concernenti le intese amministrative per l'applicazione della Convenzione, l'assistenza reciproca delle Autorità e degli Organismi di assicurazione, l'esenzione da tasse, l'esonero dalle formalità di legalizzazione o autenticazione, gli eventuali ricorsi, la determinazione della lingua da usare nella corrispondenza, quella della valuta agli effetti dei pagamenti e dei rimborsi, il pagamento di prestazioni in via provvisoria in pendenza di insorto disaccordo circa la effettiva competenza per il pagamento delle stesse (articoli 23 a 30).

Gli articoli 31, 32 e 33 tornano ad occuparsi della pensione di vecchiaia.

Gli articoli 31 e 32 trattano delle modalità della domanda e della data da cui tali pensioni sono pagabili.

Interessante è l'articolo 33 che contempla varie ipotesi di abbandono del territorio del Regno Unito prima del 1° luglio 1948, in relazione alle disposizioni legislative ivi vigenti fino al 5 luglio 1948. Tra l'altro è previsto che se l'interessato ha lasciato la Gran Bretagna prima di tale data e durante il periodo nel quale fu considerato assicurato secondo il vecchio regime è stato assicurato in Italia fino al 5 luglio 1948, in questo caso la sua assicurazione in Italia in virtù della Convenzione, può essere trattata come assicurazione che abbia avuto luogo in Gran Bretagna.

Queste norme degli articoli 31, 32 e 33, valgono anche per le prestazioni a favore delle vedove e degli orfani (art. 34).

Segue nell'articolo 35, una norma di diritto transitorio, per l'ipotesi che l'evento che dà diritto alla prestazione si sia verificato prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

I successivi articoli (35 a 40) disciplinano l'ipotesi di divergenze nella interpretazione e applicazione della Convenzione, il completamento della stessa con ulteriori accordi, la definizione dei diritti in corso di acquisizione al momento della eventuale denuncia della stessa, la durata, la ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione medesima.

È agevole prevedere che sarà di gran lunga maggiore il numero di cittadini italiani che si recheranno nel Regno Unito per ragioni di

lavoro, che non quello di cittadini del Regno Unito che per la stessa ragione vogliono venire in Italia.

Il maggior beneficio della Convenzione sarà dunque fruito dai nostri lavoratori.

Nella Convenzione si ammira lo studio per armonizzare e fondere forme assicurative con proprie caratteristiche delle due legislazioni,

all'intento di assicurare il migliore vantaggio dei lavoratori spinti a lasciare il proprio territorio nazionale.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla 10^a Commissione, merita certamente l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.